



# LA PRIVACY A SCUOLA

Come redigere  
l'informativa

# Dalla informativa privacy al diritto alle informazioni: documento o processo?

## Considerando 39

È opportuno che le persone fisiche **siano sensibilizzate ai rischi**, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro diritti relativi a tale trattamento. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta di detti dati personali. I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e **limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento**. Da qui l'obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. È opportuno adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati.



# Dalla informativa privacy al diritto alle informazioni: documento o processo?

Gli obblighi di trasparenza imposti dal regolamento si applicano a prescindere dalla base giuridica del trattamento e **per tutto il ciclo di vita dello stesso**. Ciò risulta chiaro dall'**articolo 12**, il quale stabilisce che la **trasparenza si applica nelle seguenti fasi del ciclo di trattamento dei dati:**

- **prima** o all'inizio del ciclo di trattamento dei dati, vale a dire quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato od ottenuti in altro modo;
- **nell'arco dell'intero ciclo di vita** del trattamento, ovvero nella comunicazione con gli interessati sui loro diritti;
- in momenti specifici in cui il trattamento è in corso, ad esempio quando si verifica una violazione di dati oppure **in caso di modifica** rilevante del trattamento.



## I requisiti dell'art. 13 GDPR

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f ), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo



## I requisiti dell'art. 13 GDPR

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f ), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo



## I requisiti dell'art. 13 GDPR

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità deidati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;



## I requisiti dell'art. 13 GDPR

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.



## I requisiti dell'art. 14 GDPR

- La fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico.

Il titolare del trattamento fornisce le informazioni:

- a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma **al più tardi entro un mese**, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al **momento della prima comunicazione** all'interessato;
- c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, **non oltre la prima comunicazione** dei dati personali.





## Il principio della trasparenza

Gli obblighi concreti (d'informazione) sono indicati negli articoli 12-14 del regolamento. A ogni modo, la **qualità**, l'**accessibilità** e la **comprensibilità** delle informazioni sono altrettanto importanti del contenuto effettivo delle informazioni finalizzate alla trasparenza che devono essere fornite agli interessati.

**La trasparenza si attua con parole e contenuti grafici.**



# Il principio della trasparenza

La trasparenza è il momento centrale del rapporto tra Titolare e soggetto interessato e viene attuata se:

- a) vengono fornite agli interessati le informazioni relative al trattamento corretto;
- b) vengono curate le modalità con le quali il titolare del trattamento comunica con gli interessati riguardo ai diritti di cui godono ai sensi del regolamento;
- c) vengono curate le modalità con le quali il titolare del trattamento agevola agli interessati per l'esercizio dei diritti di cui godono.

**Nel regolamento il concetto di trasparenza non è legalistico, ma piuttosto incentrato sull'utente**



# Il principio della trasparenza

Il Gruppo di lavoro Articolo 29 raccomanda che tutte le informazioni rivolte agli interessati siano messe a loro disposizione in un unico luogo o in un unico documento completo (ad es., in formato digitale su un sito Internet o su supporto cartaceo) cui si possa accedere facilmente per consultarle nella loro interezza.

**Le informazioni consentono all'interessato di riprendere il controllo sui propri dati**



# Il principio della trasparenza

## Esempi:

- In caso di modifica dell'informativa, la stessa dovrebbe essere portata attivamente all'attenzione degli interessati (es. pagina dedicata sul sito web).
- Tutte le organizzazioni che hanno un sito Internet dovrebbero pubblicarvi una dichiarazione/informativa sulla privacy. Su ogni pagina del sito dovrebbe essere chiaramente visibile un link diretto alla dichiarazione/informativa sulla privacy che riporti una dicitura di uso comune (come "Privacy", "Informativa sulla privacy" o "Informativa sulla protezione dei dati"). Non sono considerati facilmente accessibili un posizionamento o codici cromatici tali da rendere il testo o il link meno visibile o difficile da individuare in una pagina Internet.



## Il requisito del “Linguaggio semplice e chiaro”

- Le informazioni devono essere **concise** (troppe informazioni rendono inaccessibile la comprensione).
- Le informazioni devono essere **intelligibili** (implica che risultino comprensibili a un esponente medio del pubblico cui sono dirette).
- Le informazioni devono essere **facilmente accessibili** (es. link, QR Code, Chatbot, FAQ)

**Il fatto che il linguaggio debba essere semplice e chiaro significa che le informazioni dovrebbero essere fornite nel modo più semplice possibile, **evitando frasi e strutture linguistiche complesse**. Le informazioni dovrebbero essere concrete e certe, non dovrebbero essere formulate in termini astratti o ambigui né lasciare spazio a interpretazioni multiple.**



# Il requisito del “Linguaggio semplice e chiaro”

## Come scrivere l’informativa:

- Si dovrebbe evitare l’uso di qualificatori linguistici come “può”, “potrebbe”, “alcuni”, “spesso” e “possibile”;
- Paragrafi e frasi dovrebbero essere ben strutturati, utilizzando pallini e rientri per segnalare rapporti gerarchici.
- Si dovrebbe prediligere la forma attiva a quella passiva ed evitare l’uso eccessivo di costruzioni nominali.



# Il requisito del “Linguaggio semplice e chiaro”

## Informazioni a minori e soggetti vulnerabili (nei casi di cui all’art. 8 GDPR)

Il titolare del trattamento che si rivolge a minori o è (o dovrebbe essere) consapevole del fatto che i suoi beni/servizi sono utilizzati soprattutto da minori dovrebbe accertare che il lessico, il tono e lo stile utilizzati siano adeguati ai minori e per loro comprensibili, così che il minore destinatario delle informazioni si renda conto che il messaggio o l’informazione sono diretti a lui.



# Il requisito del “Linguaggio semplice e chiaro”

## Esempi di cattive prassi

- “I tuoi dati personali potrebbero essere usati per sviluppare nuovi servizi”
- “I tuoi dati personali potrebbero essere usati per finalità di ricerca”
- “I tuoi dati personali potrebbero essere usati per offrire servizi personalizzati”

## Esempi di buone prassi

- “Conserveremo lo storico dei tuoi acquisti e utilizzeremo i dati sui prodotti da te precedentemente acquistati per suggerirti altri prodotti che riteniamo siano di tuo interesse”
- “Conserveremo e valuteremo informazioni sulle tue recenti visite del nostro sito Internet e sul modo in cui navighi nelle sue diverse sezioni per finalità di analisi volte a comprendere come è usato il nostro sito, così da renderlo più intuitivo”





## L' informativa su più livelli

Per evitare un subissamento informativo, il Gruppo Articolo 29 raccomanda in particolare l'impiego di dichiarazioni/informative sulla privacy stratificate per collegare le varie categorie d'informazioni da fornire all'interessato, piuttosto che l'inserimento di tutte le informazioni in un'unica informativa sulla schermata.

L'approccio stratificato può aiutare a superare la tensione tra completezza e comprensione, nello specifico consentendo agli utenti di muoversi direttamente verso la sezione della dichiarazione/informativa che vogliono leggere. Va notato che le dichiarazioni/informative sulla privacy non sono mere pagine annidate in altre che richiedono diversi clic per arrivare all'informazione voluta: il **design** e il **layout** del primo strato della dichiarazione/informativa sulla privacy dovrebbe essere tale da offrire all'interessato una panoramica chiara delle informazioni a sua disposizione sul trattamento dei dati personali e del luogo e del modo in cui può trovarle fra i diversi strati.



# L' informativa su più livelli

## Primo livello:

il Gruppo Articolo 29 raccomanda che il primo strato/la prima modalità comprenda i dettagli delle finalità del trattamento, l'identità del titolare e una descrizione dei diritti dell'interessato (le informazioni dovrebbero inoltre essere portate direttamente all'attenzione dell'interessato nel momento della raccolta dei dati personali, vale a dire visualizzate quando l'interessato compila il modulo online).

## Secondo livello:

Informativa completa delle informazioni di cui agli artt. 13-14 GDPR.



# L' informativa su più livelli

## E in ambiente non digitale?

- a. Ambiente cartaceo, ad esempio quando si stipulano contratti per via postale:

spiegazioni scritte, opuscoli, informazioni contenute nella documentazione contrattuale, vignette, infografica o diagrammi.

- b. Ambiente telefonico:

spiegazioni orali date da una persona in carne e ossa, per consentire l'interazione e risposte alle domande, oppure informazioni automatiche o preregistrate con opzioni per ascoltare altre informazioni più dettagliate.



# Il contenuto grafico dell'informativa: obbligo o facoltà?

Spesso il documento contenente le informazioni è chiamato informativa sulla protezione dei dati, informativa sulla privacy, privacy policy, dichiarazione sulla privacy o informativa sul trattamento dei dati personali.

Il regolamento non contiene prescrizioni circa il formato o la modalità con cui tali informazioni dovrebbero essere fornite all'interessato, ma precisa che spetta al titolare del trattamento adottare "misure appropriate" per fornire le informazioni necessarie a fini di trasparenza.

A breve saranno disponibili le icone ufficiali.



## Come formulare i diritti privacy nell'informativa

Le informazioni dovrebbero essere specifiche per l'ipotesi di trattamento e comprendere una sintesi della natura dei diritti, del modo in cui l'interessato può attivarsi per esercitarli e delle loro eventuali limitazioni.

In particolare, il diritto di opporsi al trattamento dev'essere portato esplicitamente all'attenzione dell'interessato al più tardi al momento della prima comunicazione e dev'essere presentato in forma chiara e separata da qualsiasi altra informazione. In relazione al diritto alla portabilità, si vedano le linee guida del Gruppo sul diritto alla portabilità dei dati.



**dott. Elia Barbujani**

**ebarbujani@riparto.it**